

TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione civile, crisi d'impresa ed esecuzioni forzate

ORDINE DI SERVIZIO

GLI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Il Presidente della Seconda Sezione Civile

all'esito della riunione tra tutti i magistrati della Sezione ex art. 47-*quater* O.G. del 10 maggio 2023, alla luce del rinnovato quadro normativo del sovraindebitamento nella cornice del Codice della Crisi e dell'insolvenza, fornisce indicazioni di indirizzo ai professionisti e alla Cancelleria in ordine alle incombenze pubblicitarie relative a plurimi atti delle procedure di sovraindebitamento.

Scelte univoche e uniformità di comportamenti appaiono fondamentali affinché le informazioni che il Codice richiede siano rese pubbliche possano risultare trasparenti ed effettivamente accessibili alla collettività.

Vanno, innanzi tutto, qui richiamati gli adempimenti pubblicitari previsti dal CCII:

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Art. 70

Omologazione del piano

1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.

...

8. La sentenza di omologa è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51.

CONCORDATO MINORE

Art. 78

Procedimento

1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:

a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;

...

Art. 80

Omologazione del concordato minore

1. Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Art. 270

Apertura della liquidazione controllata

1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256.

2. Con la sentenza il tribunale:

...

f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

Art. 273

Formazione del passivo

...

3. In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.

ESDEBITAZIONE DEL SOGGETTO SOVRAINDEBITATO

Art. 282

Esdebitazione di diritto

1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.

Nella scelta tra sito web del Tribunale ([Crisi da Sovraindebitamento - Tribunale di Bergamo](#)) e sito del Ministero di Giustizia ([Ministero della giustizia | Decreti e sentenze crisi impresa](#)), i giudici della Seconda Sezione civile valutano opportuno preferire, per tutte le pubblicazioni previste dalle norme sopra riportate, **il sito web del Tribunale di Bergamo** in maniera tale offrire una consultazione più vicina al contesto territoriale dei debitori e da monitorare direttamente le pubblicazioni.

La pagina del sito web del Tribunale è in fase di implementazione e a breve prevederà una stringa di ricerca così da rendere effettiva la possibilità di reperimento di quanto pubblicato, nel rispetto delle prescrizioni dettate in materia dal Garante per la protezione dei dati personali.

Essendo il sito web del Tribunale gestito direttamente dall'Ufficio **la pubblicazione degli atti sopra elencati avverrà ad opera della Cancelleria**, anche laddove il CCII prevede che l'adempimento sia posto a carico del liquidatore (v. art.270 comma 4 e art.273 comma 3).

Essendo, tuttavia, indispensabile depurare gli atti e i provvedimenti dai dati sensibili è **richiesta a tal fine la collaborazione degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento e dei liquidatori affinché tutti gli atti e provvedimenti da pubblicare sopra elencati siano dagli stessi depositati – nei tempi previsti per la pubblicazione - in copia oscurata dai dati sensibili.**

Non costituiscono dati sensibili, ai fini che qui interessano, il nome del debitore e i nomi dei creditori presenti nello stato passivo, atteso che il loro oscuramento risulterebbe distonico rispetto alla prevista pubblicazione *ex lege* dei provvedimenti di accesso alle procedure e degli stati passivi.

La richiesta sinergia tra magistrati, Cancelleria, OCC e professionisti in genere è essenziale affinché il servizio previsto sia efficace ed efficiente nell'interesse di coloro che accedono e della collettività tutta.

Si comunichi con urgenza il presente ordine di servizio al Presidente del Tribunale, alla Cancelleria procedure concorsuali ai magistrati anche onorari della Seconda Sezione, agli Ordini professionali degli avvocati e dottori commercialisti nonché agli OCC del territorio. Si dispone altresì pubblicazione sul sito internet del Tribunale, nell'area Ordini di servizio delle procedure concorsuali.

Bergamo, 16 maggio 2023

Il Presidente della Seconda Sezione Civile

dott.Laura De Simone

